

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

118/2026/R/GAS

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPACITÀ DI TRASPORTO
PRESSO I PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE DI TRASPORTO
INTERCONNESSI CON PRODUZIONI NAZIONALI DI GAS
NATURALE E BIOMETANO**

Mercato di incidenza: gas naturale

8 aprile 2026

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone integrazioni alla deliberazione n. 137/02 in tema di conferimenti di capacità e corrispettivi di scostamento con particolare riferimento ai punti di entrata della rete di trasporto per l'immissione di gas naturale da reti di distribuzione/altre reti di trasporto ("reverse flow").

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro **l'11 maggio 2026**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Energia

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

*Piazza Cavour, 5 – 20123 Milano
Tel. 02-65565290*

e-mail: info@arera.it

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1. INTRODUZIONE	6
2. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ E CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL <i>REVERSE FLOW</i> CONTENUTI NELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE	7
3. VALUTAZIONI E POSSIBILI MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE N. 137/02	10

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Con la deliberazione 404/2022/R/gas (facendo seguito ai due documenti per la consultazione DCO 39/2020/R/gas, concernente i criteri generali e DCO 250/2021/R/gas, recante gli orientamenti finali), l’Autorità ha definito la regolazione inerente allo sviluppo di progetti pilota di carattere sperimentale finalizzati all’ottimizzazione della gestione e all’utilizzo innovativo delle infrastrutture del gas esistenti, in relazione alle prospettive di transizione energetica e decarbonizzazione dell’economia, in particolare del settore energetico.
- 1.2 Con la deliberazione 590/2023/R/gas è stata approvata la graduatoria di ammissione delle istanze alle sperimentazioni, nonché la quantificazione del contributo erogabile a ciascun progetto nella misura indicata nell’Allegato A alla medesima deliberazione: sei progetti sono riconducibili alla fattispecie c.d. *reverse flow* ossia a punti di interconnessione tra rete di trasporto e rete di distribuzione per i quali si configura il controflusso, per cui il flusso di gas viaggia dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto (di seguito anche cabina Bi-REMI). In particolare, questi progetti sono funzionali alla gestione del biometano immesso nella rete di distribuzione gas verso la rete di trasporto, permettendo così il superamento dei limiti strutturali della rete di distribuzione legati alla capacità e alle dinamiche di prelievo dell’utenza (ad esempio, quando la domanda locale, influenzata da fattori stagionali e produttivi, non è tale da assorbire i volumi prodotti) e favorendo la più ampia diffusione di fonti rinnovabili. Le sei cabine Bi-REMI facenti parte dei richiamati sei progetti dovrebbero entrare in esercizio entro il corso del primo semestre del corrente anno 2026.
- 1.3 Successivamente, con la deliberazione 131/2024/R/gas sono state approvate le procedure trasmesse da SRG¹, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 220/2023/R/gas, relative alla connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.
- 1.4 Con la comunicazione del 2 luglio 2025, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) ha trasmesso all’Autorità un documento avente ad oggetto la “Procedura per la gestione dei punti di entrata della rete di trasporto per l’immissione di gas naturale da reti di distribuzione/altre reti di trasporto (“*reverse flow*”) in relazione ai progetti approvati con deliberazione 404/2022/R/gas e ai casi eventualmente derivanti dall’applicazione della procedura di ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano (“Procedura”)” (Prot. Autorità 47684), richiedendo indicazioni circa la possibilità di applicazione della medesima; tale procedura è stata anche resa pubblica sul sito istituzionale di SRG.
- 1.5 In data 16 luglio 2025, l’Autorità ha riscontrato la comunicazione di SRG (prot. Autorità 50769), precisando che, nelle more della predisposizione delle modifiche al Codice di Rete e della loro approvazione da parte dell’Autorità, in base alla regolazione vigente e ai principi legislativi sanciti dall’articolo 24 del decreto legislativo 164/00, il gestore di rete

¹ Si tratta della: “Procedura per l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni necessarie alla mappatura della capacità di trasporto e per la stima della capacità di produzione di biometano di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas” e della “Procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas”.

è comunque tenuto a consentire l'accesso alle produzioni di biometano, eventualmente anche non ricomprese fra i progetti pilota di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas, sulla base di condizioni generali predisposte nel rispetto della normativa vigente che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Contestualmente, l'Autorità ha altresì chiarito a SRG la possibilità di utilizzare la procedura trasmessa con la comunicazione del 2 luglio 2025 - non oggetto di verifica né di approvazione da parte dell'Autorità - in via transitoria, allo scopo di consentire l'immissione in controflusso del gas naturale dalle reti di distribuzione verso la rete di trasporto.

- 1.6 Per quanto qui rileva, è opportuno ricordare l'applicazione degli sconti per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) 2024/1789², confermata con la deliberazione 215/2025/R/gas alla luce dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per incrementare l'utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni, previsti dalle diverse disposizioni legislative e regolatorie che si sono succedute negli anni.
- 1.7 In base all'ultimo Piano Unico Decennale di Sviluppo della Rete di Trasporto del Gas 2025/2034 di SRG è individuata, in linea con lo scenario del PNIEC, una proiezione della produzione di biometano al 2030 compresa tra 5 miliardi di Smc/anno nello scenario base e 2,3 miliardi di Smc/anno nello scenario *slow*. Nel 2025, SRG ha registrato un quantitativo di biometano immesso in rete pari a ca. 0,41 miliardi di Smc (di cui circa 0,37 miliardi di Smc su rete SRG) da circa 130 impianti (di cui circa 100 su rete SRG).

2. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ E CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL *REVERSE FLOW* CONTENUTI NELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

Premessa

- 2.1 Con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici di Rete e dei loro aggiornamenti, precisando ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel processo e prevedendo adeguati strumenti di partecipazione delle parti interessate; in particolare, il comma 3.6 della suddetta deliberazione prevede che, *“al termine della consultazione, l'impresa rende disponibile la proposta di codice all'Autorità, ai fini della verifica di conformità di cui di cui al decreto legislativo n. 164/00, unitamente a: ... - le osservazioni ricevute dai soggetti ... (omissis) ... - le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni; - ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'impresa ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate.”*.
- 2.2 SRG ha messo in consultazione una proposta di aggiornamento del Codice di Rete

² Che prevede, a decorrere dal 5 agosto 2025, uno sconto sulla tariffa basata sulla capacità del 100% per il gas rinnovabile e del 75% per il gas a basse emissioni di carbonio; tale sconto è applicato (i) ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio; (ii) ai punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio del gas naturale; (iii) ai punti di interconnessione tra Stati membri.

contenente le modifiche e/o le integrazioni funzionali al recepimento della deliberazione 131/2024/R/gas e alla gestione dell'immissione di gas naturale da reti di distribuzione/altre reti di trasporto (“*reverse flow*”).

- 2.3 A seguire, SRG ha trasmesso all’Autorità (Prot. Autorità 17170 del 5 marzo 2026) la documentazione prevista dalla deliberazione ARG/gas 55/09, compresi i 9 contributi alla consultazione ricevuti (dei quali 6 di associazioni di operatori, tra i quali anche il Consorzio Italiano Compostatori e il Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione) e il documento “Schema Osservazioni”, recante una sintesi delle osservazioni presentate e i rilievi emersi nell’ambito della consultazione, con indicazione della valutazione da parte di SRG e la relativa motivazione dell’eventuale totale/parziale accoglimento o meno.
- 2.4 Nella lettera di accompagnamento SRG ha specificato che, al fine di tener conto della peculiarità che caratterizza questi punti della rete di trasporto in *reverse flow*, i partecipanti al processo di consultazione hanno evidenziato l’importanza di prevedere uno specifico quadro regolatorio in relazione ai medesimi e, di conseguenza, SRG ha previsto “*una procedura esterna al Codice di Rete che integra i criteri di accesso al servizio e di allocazione dei quantitativi di gas immessi in linea con le richieste pervenute dagli operatori di mercato*” (di seguito: Procedura *reverse flow*).

Conferimento di capacità e corrispettivi di scostamento

- 2.5 La proposta di aggiornamento del Codice di Rete, pubblicata da SRG per la consultazione, prevedeva la sostanziale assimilazione della gestione dei punti di *reverse flow* a quella dei punti di entrata da produzioni nazionali di gas naturale/biometano, in considerazione del fatto che sono direttamente connessi alla rete di trasporto; di conseguenza, SRG ha ritenuto che la relativa gestione non potesse prescindere dal conferimento di capacità di trasporto presso i medesimi punti. È utile qui ricordare che la regolazione delle modalità di conferimento delle capacità presso i punti di entrata da produzione nazionale è definita al comma 9.1, lettera c), della deliberazione n. 137/02, la quale prevede che la capacità sia conferita per periodi di un anno termico.
- 2.6 Sul tema, però, in molti hanno espresso disaccordo non condividendo il principio che tali punti possano essere assimilati e gestiti come punti di entrata da produzioni nazionali di gas naturale in relazione alle attività di conferimento, programmazione e allocazione dei volumi perché i relativi flussi sono discontinui e di difficile prevedibilità per l’utente.
- 2.7 Alcuni soggetti hanno proposto che il conferimento di capacità presso i punti di *reverse flow* sia implicito ed effettuato a posteriori sulla base dell’effettivo utilizzo (soluzione ispirata a quella adottata dall’Autorità nell’ambito della riforma dei conferimenti di capacità ai *city gate* di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas con riferimento ai punti di riconsegna della rete di distribuzione con trattamento dei dati di misura su base mensile (MM) e annuale (MY), in relazione ai quali è previsto un conferimento di capacità giornaliero corrispondente al gas allocato al singolo *shipper*) oppure che siano pensati prodotti di capacità flessibili analoghi a quelli esistenti per gli altri punti di entrata ed uscita (giornalieri, mensili e/o trimestrali), al fine di favorire l’ottimizzazione del conferimento e il contenimento dei costi di trasporto almeno per gli impianti direttamente connessi alla Rete Nazionale.

2.8 Alla luce delle posizioni espresse, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità manifestate dagli operatori, SRG ha modificato la proposta pubblicata per la consultazione, integrando il testo del Capitolo 5, ove è disciplinato il processo di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di *reverse flow*, con il rinvio alla Procedura *reverse flow* che prevede l'offerta di prodotti di capacità di durata inferiore all'anno.

2.9 Nello specifico, al paragrafo 2.1 della Procedura *reverse flow*, è indicato il diritto di richiedere nel processo di conferimento ad inizio Anno Termico, con effetto dal 1° ottobre di ciascun anno, capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre - dicembre ovvero mensile per il mese di ottobre, presso i punti di entrata da reti di distribuzione/altre reti di trasporto ("*reverse flow*") ove risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale. Al paragrafo 2.2 della Procedura si prevede che, nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato, i soggetti interessati al conferimento di capacità di durata inferiore all'anno possono richiedere capacità di trasporto per i seguenti periodi:

- trimestrale (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- mensile (ciascun mese di calendario dell'anno termico);
- giornaliera (ciascun giorno gas).

In nota, poi, si specifica che le suddette previsioni entreranno in vigore a decorrere dall'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà data informativa agli utenti con congruo anticipo, e comunque da una data non antecedente all'avvio dell'Anno Termico 2026 - 2027.

2.10 Per quanto concerne i corrispettivi di scostamento, la proposta di aggiornamento posta in consultazione da SRG prevedeva l'applicazione del corrispettivo di scostamento vigente per i punti di entrata da produzioni nazionali³ di gas naturale anche ai punti di *reverse flow* e ai punti di entrata da produzione di biometano direttamente connessi alla rete di trasporto. È stato fatto notare in consultazione che l'assimilazione del meccanismo di calcolo dei corrispettivi di scostamento dei punti in *reverse flow* a quello previsto per i punti di produzione nazionale potrebbe risultare particolarmente gravosa, soprattutto se comparata con la disciplina applicata ai punti di riconsegna sia industriali sia termoelettrici.

2.11 Tutti coloro che hanno preso parte alla consultazione, ad eccezione dell'unica impresa di distribuzione (che, peraltro, non si è espressa sul tema), non condividono in generale l'introduzione di un corrispettivo di scostamento ai punti di *reverse flow* né ai punti di entrata da produzione di biometano direttamente connessi alla rete di trasporto, almeno fino a quando il settore non raggiungerà la piena maturità. Una associazione di operatori del settore del gas naturale evidenzia che è prima necessario, a seguito di un opportuno processo di consultazione, introdurre modifiche alla disciplina regolata dalla deliberazione n. 137/02, che non contempla tale fattispecie al momento. In aggiunta, si evidenzia che sarebbe comunque opportuno considerare le specificità tecniche delle

³ Comma 17.5, lettera a), della deliberazione n. 137/02: "*nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di entrata da produzione nazionale superiore al 4 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese.*".

diverse tipologie di punti, visto che ciascun punto di entrata può avere caratteristiche di programmabilità intrinsecamente diverse dai punti di produzione nazionale.

- 2.12 SRG ha tenuto conto delle osservazioni emerse dalla consultazione modificando il testo del Capitolo 9, che è stato integrato con il rinvio alla Procedura reverse flow, nell'ambito della quale è stata recepita la richiesta di riproporzionamento del costo di capacità su base giornaliera, in coerenza con l'integrazione dei prodotti di capacità soprarichiamata (sempre a decorrere dall'adeguamento dei sistemi informativi e comunque da una data non antecedente all'avvio dell'Anno Termico 2026 - 2027). Nello specifico, è previsto che:

“Nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, incorre nell'applicazione di un corrispettivo di scostamento, pari a:

$$1,125 \cdot SC_k(G) \cdot C^f$$

dove:

SC_k(G) = scostamento (differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita al medesimo Utente presso il Punto interessato) registrato nel corso del Giorno-gas G presso il Punto interessato;
C^f è pari al corrispettivo annuale unitario di capacità relativo ai Punti di Entrata riproporzionato su base giornaliera.”

3. VALUTAZIONI E POSSIBILI MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE N. 137/02

- 3.1 L'assetto prospettato da SRG in esito alla propria consultazione tiene conto delle esigenze di flessibilità manifestate dai soggetti intervenuti in consultazione ma non è conforme alle disposizioni della deliberazione n. 137/02⁴ attualmente vigente che, infatti, prevede il conferimento infrannuale, in aggiunta a quello annuale, solo per un sottoinsieme predefinito di punti di entrata e uscita della rete di trasporto (l'esigenza di estendere il conferimento infrannuale anche ad altri punti non era, infatti, sinora emerso).
- 3.2 Ritenendo condivisibili le esigenze di flessibilità evidenziate dagli operatori durante la consultazione di SRG e l'opportunità di semplificare ed armonizzare la disciplina del conferimento delle capacità di trasporto, con il presente documento per la consultazione si intende proporre la modifica della deliberazione n. 137/02 al fine di estendere i conferimenti infrannuali a tutti i punti di entrata⁵.

⁴ Recante l'“Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”.

⁵ Nello specifico, si tratta di: 1) punti di entrata da produzione nazionale; 2) punti di entrata da produzioni di biometano; 3) punti di entrata da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al decreto legislativo 257/2016, articolo 10 per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto; 4) punti di entrata da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto; 5) ai punti di entrata da reti di distribuzione/altre reti di trasporto (“reverse flow”).

- 3.3 Tale assetto, peraltro, sarebbe accompagnato da una rimodulazione dei corrispettivi di scostamento, in analogia a quanto avvenuto per gli altri punti di entrata ed uscita con conferimenti anche infrannuali. Tali corrispettivi di scostamento, infatti, risulterebbero fortemente ridotti in quanto non sarebbero più proporzionati al corrispettivo annuo di capacità ma al corrispettivo applicato alla capacità su base giornaliera. Si ritiene altresì necessario prevedere l'esistenza dei corrispettivi di scostamento, a differenza di quanto chiesto da alcuni operatori durante la consultazione di SRG, in quanto essi sono un elemento essenziale per responsabilizzare gli utenti al dimensionamento efficiente delle capacità richieste.
- 3.4 Più in dettaglio, alla luce delle esigenze di flessibilità evidenziate dalla consultazione e dell'opportunità di semplificare ed armonizzare la disciplina del conferimento delle capacità di trasporto, l'Autorità intende valutare la possibilità di estendere la possibilità di conferimenti infrannuali, e la connessa disciplina dei corrispettivi di scostamento, a tutti i punti di entrata per cui tali conferimenti non trovano ancora applicazione, ossia ai:
- a) punti di entrata da produzione nazionale;
 - b) punti di entrata da produzioni di biometano;
 - c) punti di entrata da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al decreto legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
 - d) punti di entrata da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
 - e) punti di entrata da reti di distribuzione/altre reti di trasporto ("*reverse flow*").
- 3.5 Per questi punti, così come per i punti di uscita che alimentano clienti finali direttamente allacciati, la possibilità di conferimenti infrannuali sarebbe subordinata alla condizione che il punto sia attivo e, quindi, che una quota di capacità annuale, anche minima, sia conferita⁶ e che sia, conseguentemente, individuato l'utente del bilanciamento responsabile delle immissioni in rete.
- 3.6 Anche i prodotti oggetto di conferimento sarebbero i medesimi disponibili per i punti di riconsegna a clienti finali direttamente allacciati, con l'introduzione di conferimenti per periodi di durata trimestrale, mensile e giornaliera; modalità e tempistiche di conferimento sarebbero, pertanto, disciplinate nel Codice di Rete al Capitolo 5 sopra richiamato.
- 3.7 Infine, per quanto riguarda i moltiplicatori tariffari da applicare alle capacità di trasporto e i corrispettivi di scostamento, si ritiene possano essere adottati, per omogeneità, i medesimi previsti per i punti di entrata interconnessi con l'estero.
- 3.8 Nello specifico, si propone di integrare la deliberazione n. 137/02 apportando le seguenti modifiche:
- al comma 9.1, dopo lettera b2), è aggiunta la lettera:

⁶ Infatti, in assenza di capacità conferita, l'impresa di trasporto è tenuta - ai sensi della regolazione vigente - ad attivare le procedure di discatura del punto.

“b3) in tutti gli altri punti di entrata della rete nazionale per periodi di un anno termico, e qualora sia conferita capacità annuale, anche per periodi di durata trimestrale, mensile e giornaliera”;

- al comma 9.2, lettera b1), dopo le parole “lettera b1),” sono aggiunte le parole “e lettera b3)”;
- al comma 17.5, la lettera a) è abrogata e alla lettera b), dopo le parole “San Marino,” sono aggiunte le parole “e presso i punti di cui al comma 9.1, lettera b3)”.

3.9 Con riferimento, poi, alla Tabella 6 di cui alla “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024 - 2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027)”, recante i *Coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità riproporzionati su base giornaliera*, si propone di sostituire “punti di entrata transfrontalieri” con “punti di entrata”, nel seguente modo:

Prodotto di capacità infrannuale	Moltiplicatore					
	Punti di entrata	Punti di uscita transfrontalieri	Punti di riconsegna termoelettrici	Punti di riconsegna industriali	Punti di riconsegna city gate	Altri punti di uscita / riconsegna
Semestrale	1,1	1,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Trimestrale	1,2	1,2	1,85	1,2	n.d.	n.d.
Mensile	1,3	1,3	2 ⁽¹⁾	1,3	n.d.	n.d.
Giornaliero	1,5	1,5	7 ⁽¹⁾	1,7	⁽²⁾	n.d.
Infragiornaliero	1,5	1,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

“n.d.”: Prodotto di capacità infrannuale non disponibile.

(1) Disciplinato nell'ambito della deliberazione 512/2017/R/GAS, punto 1, lettere b) e c).

(2) Cfr. Criterio di calcolo di cui al comma 15.2. Per il periodo 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2026 il coefficiente moltiplicativo k di cui all'Articolo 15, comma 2 della RTTG è posto pari a 2,9.

3.10 Di seguito si riportano ulteriori elementi funzionali alla valutazione - sul piano dei costi - degli orientamenti illustrati nel presente documento per la consultazione:

- la produzione nazionale di gas naturale è caratterizzata da un profilo di immissione coerente con il pieno sfruttamento delle capacità di impianti e giacimenti ed è caratterizzata quindi da un andamento costante nel periodo di regimazione e lentamente declinante nelle fasi finali di sfruttamento; il profilo di utilizzo dei campi di produzione nazionale conduce a ritenere che gli utenti potrebbero ricorrere all'utilizzo dei conferimenti infrannuali, caratterizzati da un costo unitario maggiore degli annuali, qualora interessati all'estrazione di volumi aggiuntivi, incrementali rispetto al profilo standard. Pertanto, è realistico attendersi che la concessione delle flessibilità prospettate nel documento per la consultazione possa tradursi in maggiore conferimento di capacità per sfruttare disponibilità di breve periodo che oggi potrebbero non essere convenienti. L'intervento regolatorio proposto non dovrebbe quindi comportare un minor gettito tariffario, ma (nel caso di maggiore conferimento di capacità) potrebbe comportare un maggiore gettito;
- la produzione nazionale di biometano è al momento limitata e necessita, soprattutto nelle fasi di sviluppo, di maggior flessibilità in termini di conferimento di capacità, soprattutto in relazione ai punti di *reverse flow*. L'effettivo utilizzo di tale maggiore flessibilità non comporta necessariamente un minore gettito tariffario che dipenderà dalle scelte che verranno effettuate dai produttori (l'allocazione della capacità per

periodi infrannuali, infatti, ha un costo più elevato per il produttore, in cambio della maggiore flessibilità). L'aumento della produzione di biometano nei prossimi anni comporterà un aumento del gettito tariffario, per effetto della crescente allocazione di capacità di trasporto;

- c) la vigente regolazione tariffaria del trasporto gas prevede un'allocazione dei costi (ricavi riconosciuti) tra punti di entrata e punti di uscita (la c.d. ripartizione entry-exit), in termini percentuali, pari a 25/75, da recuperare tramite corrispettivi applicati alla capacità in ciascun punto; un eventuale minore ricavo connesso a minor conferimento presso i punti di entrata da produzione nazionale per conseguenza dell'introduzione dei conferimenti infrannuali comporterebbe un riequilibrio dei ricavi da recuperare agli altri punti di entrata (dove i conferimenti infrannuali sono già previsti). L'effetto sarebbe in ogni caso minimo considerando che la quota dei ricavi attribuita ai punti di entrata da produzione nazionale tramite i corrispettivi in vigore nel 2026 è circa il 4,8% del totale dei ricavi dei punti di entrata (28,5 M€ su un totale di circa 600 M€);
- d) la disciplina proposta dei corrispettivi di scostamento dei punti con conferimenti annuali comporta una loro riduzione ma non prevede franchigia, mentre la regolazione attuale prevede che i corrispettivi di scostamento si applichino solo alla capacità utilizzata in eccesso rispetto al 4% della capacità conferita; la nuova disciplina proposta, pertanto, non necessariamente comporta un minore gettito.

3.11 In conclusione, considerando il limitato contributo della produzione nazionale di gas naturale e di biometano alle immissioni in rete (nel 2025 è stata complessivamente pari a circa 3,2 bcm), appaiono trascurabili eventuali effetti dell'introduzione dei conferimenti infrannuali sull'equilibrio complessivo della tariffa della rete di trasporto. Tali effetti non sono necessariamente in riduzione di gettito per i motivi sopra evidenziati.

3.12 Infine, si ritiene che l'intervento regolatorio proposto consenta la piena equiparazione tra tutti i punti di entrata e di uscita in termini di flessibilità consentita, mentre la regolazione attualmente vigente non consente alcuna forma di flessibilità per i punti di entrata della produzione nazionale (di gas naturale e di biometano).

SI Si condividono le integrazioni alla deliberazione n. 137/02 in tema di conferimenti di capacità e di corrispettivi di scostamento? Se no, per quali motivi?

3.13 L'approvazione della proposta di aggiornamento del Codice di Rete presentata da SRG è rinviata agli esiti della presente consultazione e alle connesse eventuali modifiche della regolazione vigente.